

# Legge federale sul Consiglio della magistratura (LCM)

Disegno

del

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visti gli articoli 169 capoverso 1 e 191a della Costituzione federale<sup>1</sup>;

visto il messaggio del Consiglio federale del 28 febbraio 2001<sup>2</sup>;

visto il rapporto complementare della Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati del 16 novembre 2001<sup>3</sup>,

*decreta:*

## **Sezione 1: Statuto e compiti**

### **Art. 1**

<sup>1</sup> Il Consiglio della magistratura partecipa alla preparazione dell'elezione e della rielezione dei giudici del Tribunale federale, del Tribunale penale federale e del Tribunale militare di cassazione.

<sup>2</sup> Assiste l'Assemblea federale nell'esercizio dell'alta vigilanza sul Tribunale penale federale.

## **Sezione 2: Organizzazione**

### **Art. 2** Composizione ed elezione

<sup>1</sup> Il Consiglio della magistratura si compone di sette membri aventi diritto di voto in materia federale.

<sup>2</sup> L'Assemblea federale elegge alla presidenza del Consiglio della magistratura una personalità con esperienza di giudice.

<sup>3</sup> Elegge quattro altri membri. A tal fine bada affinché siano rappresentati i professori universitari di giurisprudenza, gli avvocati iscritti in un registro cantonale degli avvocati e i giudici della Confederazione e affinché almeno un membro possieda conoscenze di economia aziendale.

<sup>4</sup> Il Consiglio nazionale e il Consiglio degli Stati designano al proprio interno un membro ciascuno del Consiglio della magistratura.

<sup>1</sup> RS 101

<sup>2</sup> FF 2001 3764

<sup>3</sup> FF 2002 1073

<sup>5</sup> Il Consiglio della magistratura può invitare il capo del Dipartimento federale di giustizia e polizia o rappresentanti dell'Amministrazione federale a partecipare alle deliberazioni.

### **Art. 3** Incompatibilità

<sup>1</sup> I membri del Consiglio della magistratura di cui all'articolo 2 capoversi 2 e 3 non possono appartenere all'Assemblea federale, al Consiglio federale o all'Amministrazione federale.

<sup>2</sup> Il presidente del Consiglio della magistratura non può inoltre appartenere al Tribunale federale, al Tribunale penale federale o al Tribunale militare di cassazione.

<sup>3</sup> I membri titolari di una patente di avvocato non possono esercitare la rappresentanza in giudizio dinanzi al Tribunale federale, al Tribunale penale federale o al Tribunale militare di cassazione finché non lasciano il Consiglio della magistratura.

### **Art. 4** Ricusazione

Le disposizioni dell'organizzazione giudiziaria del 16 dicembre 1943<sup>4</sup> concernenti la ricusazione si applicano per analogia ai membri del Consiglio della magistratura e al personale giuridico del suo segretariato.

### **Art. 5** Durata del mandato

<sup>1</sup> I membri del Consiglio della magistratura sono eletti per sei anni. Sono rieleggibili.

<sup>2</sup> I seggi divenuti vacanti sono riassegnati per il resto del periodo.

<sup>3</sup> I membri del Consiglio della magistratura che appartengono nel contempo all'Assemblea federale, al Tribunale federale, al Tribunale penale federale o al Tribunale militare di cassazione lasciano il Consiglio della magistratura appena non fanno più parte di queste autorità.

### **Art. 6** Attività accessoria

I membri del Consiglio della magistratura esercitano la loro funzione a titolo accessorio.

### **Art. 7** Diaria e rifusione delle spese

<sup>1</sup> I membri del Consiglio della magistratura, salvo i giudici ordinari del Tribunale federale e i giudici del Tribunale penale federale, ricevono una diaria per ciascun giorno dedicato a sedute, ispezioni e altre attività ufficiali o al viaggio di andata e di ritorno dal loro domicilio al luogo di riunione.

<sup>2</sup> L'Assemblea federale stabilisce l'importo della diaria e disciplina la rifusione delle spese mediante ordinanza.

<sup>4</sup> RS 173.110

**Art. 8** Sede

La sede del Consiglio della magistratura è Berna.

**Art. 9** Regolamento

L'Assemblea federale emana il regolamento del Consiglio della magistratura in forma di ordinanza.

**Art. 10** Rapporto di gestione

Ogni anno il Consiglio della magistratura sottopone all'Assemblea federale un rapporto sulla sua attività.

**Art. 11** Segretariato

<sup>1</sup> Il Consiglio della magistratura istituisce un segretariato permanente aggregato amministrativamente ai Servizi del Parlamento.

<sup>2</sup> Il rapporto di lavoro del personale del segretariato è retto dalla legge del 24 marzo 2000<sup>5</sup> sul personale federale.

**Art. 12** Segreto d'ufficio

<sup>1</sup> I membri del Consiglio della magistratura e il personale del segretariato sono tenuti al segreto d'ufficio sui fatti di cui vengono a conoscenza nell'ambito della loro attività per il Consiglio della magistratura e che sono per loro natura confidenziali.

<sup>2</sup> Il Consiglio della magistratura è considerato autorità superiore competente per sciogliere dal segreto d'ufficio (art. 320 n. 2 del Codice penale<sup>6</sup>).

### **Sezione 3: Partecipazione alla preparazione dell'elezione dei giudici**

**Art. 13** Candidature

<sup>1</sup> Il Consiglio della magistratura sottopone alla commissione competente dell'Assemblea federale plenaria proposte per l'elezione e la rielezione dei giudici del Tribunale federale, del Tribunale penale federale e del Tribunale militare di cassazione.

<sup>2</sup> Si adopera affinché le lingue ufficiali, i due sessi e le regioni del Paese siano rappresentati adeguatamente nei Tribunali e tiene conto del pluralismo politico.

**Art. 14** Concorso

<sup>1</sup> Il Consiglio della magistratura mette a pubblico concorso i posti di giudice vacanti indicando il grado di occupazione.

<sup>2</sup> Può ripetere i concorsi il cui esito è insoddisfacente.

<sup>5</sup> RS 172.220.1

<sup>6</sup> RS 311.0

**Art. 15** Non rielezione

<sup>1</sup> Se non intende proporre la rielezione di un giudice, il Consiglio della magistratura ne informa tempestivamente l'interessato prima della scadenza del mandato e gli dà la possibilità di esprimersi.

<sup>2</sup> Trasmette il parere del giudice interessato alla commissione competente dell'Assemblea federale plenaria.

**Sezione 4: Consulenza al Tribunale penale federale e vigilanza**

**Art. 16** Principio

<sup>1</sup> Il Consiglio della magistratura sorveglia l'andamento degli affari del Tribunale penale federale e vigila sul funzionamento del Tribunale. A tal fine tiene conto delle istruzioni delle commissioni parlamentari di vigilanza.

<sup>2</sup> Il Consiglio della magistratura si pronuncia a destinazione dell'Assemblea federale in merito al progetto di preventivo, al consuntivo e al rapporto di gestione del Tribunale penale federale.

**Art. 17** Violazione dei doveri d'ufficio da parte di un giudice e incapacità di esercitare il proprio ufficio

<sup>1</sup> Se constata che un giudice ha trascurato o violato i suoi doveri d'ufficio, il Consiglio della magistratura ne rende attenti tale giudice e la direzione del Tribunale.

<sup>2</sup> Se vi sono indizi che un giudice ha violato gravemente i suoi doveri d'ufficio, intenzionalmente o per negligenza grave, o non è più in grado di esercitare il proprio ufficio, il Consiglio della magistratura accerta i fatti e sottopone alla commissione competente dell'Assemblea federale plenaria un rapporto corredato di una raccomandazione.

<sup>3</sup> Il Consiglio della magistratura dà al giudice interessato la possibilità di esprimersi. Nel caso di cui al capoverso 2, allega al suo rapporto il parere del giudice.

**Art. 18** Scioglimento dal segreto d'ufficio

Il Consiglio della magistratura è considerato autorità superiore competente per sciogliere dal segreto d'ufficio i giudici del Tribunale penale federale (art. 320 n. 2 del Codice penale<sup>7</sup>).

<sup>7</sup> RS 311.0

## **Sezione 5: Disposizioni finali**

### **Art. 19** Modifica del diritto vigente

La modifica del diritto vigente è disciplinata nell'allegato.

### **Art. 20** Referendum ed entrata in vigore

<sup>1</sup> La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

## **Modifica del diritto vigente**

Le leggi federali seguenti sono modificate come segue:

### **1. Legge del 14 marzo 1958<sup>8</sup> sulla responsabilità**

*Art. 1 cpv. 1 lett. c<sup>bis</sup> (nuova)*

<sup>1</sup> La presente legge è applicabile a tutte le persone cui è conferita una carica pubblica della Confederazione, tali:

c<sup>bis</sup>. i membri del Consiglio della magistratura;

*Art. 10 cpv. 2 primo periodo*

<sup>2</sup> Il Tribunale federale giudica come istanza unica, secondo gli articoli 116 e seguenti dell'organizzazione giudiziaria del 16 dicembre 1943<sup>9</sup>, le pretese litigiose di risarcimento o di indennità a titolo di riparazione morale risultanti dall'attività ufficiale delle persone indicate nell'articolo 1 capoverso 1 lettere a-c<sup>bis</sup>. ...

*Art. 14 cpv. 1*

<sup>1</sup> Nessun procedimento penale può essere promosso, senza il permesso delle Camere federali, contro membri del Consiglio nazionale o del Consiglio degli Stati, né contro membri di autorità o magistrati eletti dall'Assemblea federale e contro membri del Consiglio della magistratura, per reati attenenti all'attività o alla condizione ufficiale dei medesimi.

*Art. 15 cpv. 1 secondo periodo*

<sup>1</sup> ... Per il personale dei Servizi del Parlamento, tale permesso è accordato dalla Delegazione amministrativa dell'Assemblea federale, per il personale del Tribunale federale e del Tribunale federale delle assicurazioni dalla commissione amministrativa del tribunale interessato, per il personale del Tribunale penale federale dalla direzione del Tribunale penale federale e per il personale del Consiglio della magistratura dal Consiglio della magistratura.

<sup>8</sup> RS 170.32

<sup>9</sup> RS 173.110

## **2. Legge del 23 marzo 1962<sup>10</sup> sui rapporti fra i Consigli**

*Art. 38a (nuovo)*

<sup>1</sup> Una commissione, incaricata di preparare le elezioni e le destituzioni conformemente alla legge federale del ...<sup>11</sup> sul Consiglio della magistratura, è istituita per la durata della legislatura.

<sup>2</sup> La commissione è composta di nove membri del Consiglio nazionale e di quattro membri del Consiglio degli Stati.

<sup>3</sup> Sottopone all'Assemblea federale (Camere riunite) le candidature e le eventuali proposte di destituzione.

## **3. Legge del 24 marzo 2000<sup>12</sup> sul personale federale**

*Art. 2 cpv. 1 lett. h (nuova)*

<sup>1</sup> La presente legge è applicabile al personale:

h. del segretariato del Consiglio della magistratura.

*Art. 3 cpv. 3*

<sup>3</sup> Il Tribunale penale federale e il Consiglio della magistratura sono considerati datori di lavoro per quanto la legge o il Consiglio federale deleghi loro le corrispondenti competenze.

## **4. Procedura penale militare del 23 marzo 1979<sup>13</sup>**

*Art. 14 cpv. 3 (nuovo)*

<sup>3</sup> Il Consiglio della magistratura partecipa alla preparazione della nomina conformemente alla legge federale del ...<sup>14</sup> sul Consiglio della magistratura.

<sup>10</sup> RS 171.11

<sup>11</sup> RS ...; RU ... (FF 2002 1091)

<sup>12</sup> RS 172.220.1 (RU 2001 894)

<sup>13</sup> RS 322.1

<sup>14</sup> RS ...; RU ... (FF 2002 1091)